

## BILANCIO E CONTABILITA'

### **Variazioni limitate in esercizio provvisorio**

Gli enti che non hanno ancora approvato il bilancio di previsione e che quindi gestiscono gli stanziamenti dell'annualità 2017 dell'ultimo preventivo approvato hanno margini di manovra puntualmente circoscritti dai principi contabili.

Essi, innanzitutto, possono procedere all'applicazione dell'avanzo vincolato e di quello accantonato, laddove ricorrano le condizioni previste dalla legge. L'avanzo vincolato (anche presunto) può essere applicato per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l'ente. L'applicazione dell'avanzo accantonato (limitatamente alle quote risultanti dall'ultimo consuntivo approvato) è consentita, invece, solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati. In entrambi i casi, competente è la giunta e sempre l'organo esecutivo è legittimato a disporre, anche in esercizio provvisorio, prelievi dal fondo di riserva.

A livello di peg, è possibile effettuare, sempre con delibera di giunta, variazioni agli stanziamenti di competenza dei macroaggregati compensative all'interno dei programmi e variazioni delle previsioni di categorie all'interno delle tipologie. Con determina del responsabile possono essere disposte variazioni agli stanziamenti dei capitoli (tranne quelli relativi a trasferimenti), compensative all'interno delle categorie e dei macroaggregati, anche prevedendo l'istituzione di nuovi capitoli.

Variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi sono possibili solo in conseguenza a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'ente (competente è ancora la giunta). Spetta, invece, al consiglio l'istituzione di tipologie di entrata con stanziamento a zero.

Ai sensi del principio applicato della contabilità finanziaria n. 8.4, "Nel corso dell'esercizio provvisorio, possono essere impegnate solo spese correnti e le eventuali spese correlate, riguardanti le partite di giro, salvo quelle riguardanti i lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. In tali casi, è consentita la possibilità di variare il bilancio gestito in esercizio provvisorio, secondo le modalità previste dalla specifica disciplina di settore". Quindi, altre variazioni diverse da quelle in precedenza elencate sono ammesse solo in questi casi.

Diverse da quelle considerate sono le variazioni di esigibilità necessarie a re imputare sul nuovo esercizio impegni sorti in quello appena chiuso e che sono possibili in due casi: riaccertamento ordinario dei residui (di competenza giuntale) e riaccertamento parziale (di competenza dirigenziale o del responsabile).

*Fonte: Contabilità finanza e tributi del 24/01/2017*

*Autore: Matteo Barbero*